SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1663)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1986

Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'Accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744

ONOREVOLI SENATORI. — Mentre nel nostro ordinamento il modello industriale contempla, sotto tale unica denominazione, e i modelli di utilità (le cosiddette piccole invenzioni industriali) e i modelli o disegni ornamentali, le convenzioni internazionali (vedi l'articolo 1 della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967), pur prevedendo sia i modelli di utilità, sia i modelli o disegni ornamentali, attribuiscono solo a questi ultimi la qualità di disegni o modelli industriali.

Quanto ai modelli ornamentali (vale a dire « industriali » secondo la terminologia convenzionale), l'aumentata importanza dei profili artistici delle produzioni industriali ed artigianali ha reso sempre più rilevante la necessità di proteggere tali attività anche dal punto di vista della concezione estetica, così che gli autori delle forme artistiche applicate all'industria avessero la possibilità

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

di perseguire chi intende plagiare il risultato del loro sforzo creativo. È ovvio che tale protezione assume maggiore importanza se può venire con facilità assicurata anche fuori dello Stato di origine, cioè ovunque sussista o possa sussistere una situazione concorrenziale.

Con l'intento di raggiungere tale scopo, nel 1925 fu concluso a L'Aja un accordo internazionale (poi riveduto nel 1934 a Londra), secondo il quale era possibile effettuare presso il « Bureau international pour la protection de la propriété industrielle », seguendo determinate modalità, un deposito internazionale unico di disegni o modelli industriali ornamentali, cui gli Stati aderenti all'Accordo medesimo riconoscevano gli stessi effetti stabiliti dalla legislazione interna per i depositi effettuati direttamente nei loro uffici nazionali.

Con la revisione di tale accordo (Aja, 14 novembre 1960) si è elaborato un complesso di norme sostanziali e procedurali che comportano non solo un correttivo fondamentale della precedente Convenzione, ma anche un'evoluzione del sistema che sviluppa le garanzie fondamentali richieste dalla produzione industriale in questo settore.

Con tale accordo, infatti, che in Italia è stato ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, dopo aver precisato il significato di alcuni termini giuridici frequentemente adoperati nel contesto (articolo 2), si è fissata la procedura per depositare i disegni o modelli industriali presso l'Ufficio internazionale, determinando le persone che possono effettuare il deposito (articolo 3), il modo come può essere eseguito, vale a dire direttamente o attraverso l'Amministrazione nazionale di uno Stato contraente (articolo 4), nonchè le formalità del deposito medesimo (articolo 5).

L'atto precisa inoltre che negli Stati contraenti gli effetti del deposito sono identici a quelli che si sarebbero verificati se il depositante avesse adempiuto a tutte le formalità previste dalla legge nazionale per ottenere la protezione (articolo 7).

Il deposito internazionale produce gli stessi effetti giuridici in ciascuno degli Stati contraenti come se fosse stato in essi eseguito, e, secondo la prevalente opinione, ha fondamentalmente carattere dichiarativo. Conseguentemente, fra gli effetti di diritto sostanziale che dal deposito internazionale derivano vi è anche quello della durata della protezione, secondo le norme delle legislazioni nazionali. La validità del deposito internazionale, acquisita mediante i successivi rinnovi quinquennali, è pertanto la base per ottenere la protezione per tutta la durata stabilita dalle legislazioni nazionali. Questa durata tuttavia non può essere inferiore ai minimi previsti in via generale, cioè per tutti gli Stati contraenti, dall'articolo 11, comma 1, lettera *a*), dell'Accordo e per gli Stati firmatari del Protocollo annesso allo stesso Accordo — tra i quali l'Italia — non può essere inferiore a quindici anni dalla data del deposito internazionale.

Ciò posto, va osservato che la circostanza che alcuni istituti previsti dall'Accordo in oggetto risultino differenti da quelli della legge nazionale sui modelli industriali, rende necessaria l'eliminazione di tali difformità attraverso opportune modifiche da apportare alla legge interna, dato che le disposizioni di questa offrono ai prodotti industriali ed artigianali una protezione che, in taluni casi, è da considerarsi ormai insufficiente e, ad ogni modo, meno favorevole per i titolari dei brevetti di quanto non lo sia quella prevista nell'Accordo: si pensi, in particolare, al prolungamento della durata della protezione.

Si è, quindi, predisposto l'allegato disegno di legge con il quale si prevedono le modifiche necessarie per adeguare la legislazione interna alle norme del richiamato Accordo dell'Aja (articoli da 1 a 5) e per coordinare la disciplina dei brevetti per modelli industriali e dei brevetti per invenzione, nonchè per aumentare gli importi delle tasse in considerazione dell'aumento della durata dei brevetti.

Con gli articoli da 1 a 4 si dettano le disposizioni sostanziali e procedurali necessarie per adeguare la normativa interna ai princìpi dell'articolo 4 dell'Accordo, disponendo che l'Ufficio centrale dei brevetti costituisca il tramite facoltativo per il deposito internazionale nel caso che l'Italia sia il paese

di origine del depositante e che l'interessato debba depositare il modello secondo i formulari dell'Ufficio internazionale e corrispondere le tasse di deposito nei termini e nei modi determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

In altri termini si è scelta la soluzione procedurale della « doppia via » — nazionale e internazionale, a scelta del depositante — già adottata con la legge 21 dicembre 1984, n. 890, recante norme di attuazione del *Patent cooperation treaty*.

L'articolo 5 dispone che il deposito internazionale produce gli effetti di una domanda nazionale con decorrenza dalla data di deposito (vedi articolo 7 dell'Accordo).

L'articolo 6, che prevede l'estensione dell'istituto della licenza obbligatoria ai modelli di utilità, pur non riguardando strettamente princìpi contenuti nell'Accordo, è tuttavia necessario, attesa la natura dei modelli di utilità, come è noto, affine a quella delle invenzioni: occorre osservare che i modelli di utilità sono per la loro natura molto simili alle invenzioni industriali, di guisa che l'applicazione anche ad essi dell'istituto della licenza obbligatoria obbedisce a criteri di razionalità in base al quale situazioni assimilabili devono essere assoggettate ad una uguale disciplina; se tale estensione non è stata realizzata fino a questo momento, ciò è dovuto alla sinora troppo breve durata (quattro anni) del brevetto per modello di utilità prima dell'aumento (fino a dieci anni) disposto con la legge 23 maggio 1977, n. 265, il che rendeva del tutto impraticabile l'istituto della licenza obbligatoria. In proposito è bene ricordare che, in base all'articolo 5, n. 4, della Convenzione di Parigi, il termine per assolvere l'onere di attuazione coincide necessariamente con quello di tre anni dal rilascio del brevetto, sicchè, a causa dei ritardi della procedura, sarebbe stato normale assistere alla cessazione della tutela del modello prima ancora della scadenza del termine utile per attuare il modello stesso e quindi prima ancora del venire in essere del presupposto di una licenza obbligatoria.

Per quanto, poi, attiene alla soppressione della decadenza per mancata attuazione dei modelli o disegni ornamentali, senza possibilità di licenza obbligatoria, si tratta di dare attuazione alla disposizione dell'articolo 5, paragrafo *B*, della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale: in proposito, non è fuor di luogo rilevare che se il modello di utilità è assimilabile all'invenzione come fattore di sviluppo del progresso tecnico, il modello o disegno ornamentale se ne discosta radicalmente, essendo il campo della sua applicazione quello dell'estetica industriale, nel quale la creatività è meritevole di compenso per l'apporto che dà al patrimonio delle forme idonee a rendere più gradevole la produzione, ma nel quale la concessione della privativa non implica necessariamente il contrappeso dell'attuazione come onere la cui inosservanza debba dar luogo a decadenza oppure ad obbligo di concedere licenza.

Con l'articolo 7 si introduce nell'ordinamento l'istituto della conversione del brevetto nullo, al quale non si oppone alcun ostacolo in ragione della separazione dei poteri e del divieto per l'autorità giudiziaria di sostituirsi all'Amministrazione nella concessione del brevetto. Invero, per definizione, si fa luogo alla conversione del brevetto, solo se questo sia nei suoi elementi costitutivi fin dall'origine quello rilasciato dall'Ufficio, pur con erronea qualificazione del trovato. Naturalmente l'istituto della conversione, una volta divenuto operante nell'ordinamento dei brevetti, induce a considerare la brevettazione come procedura amministrativa che si conclude con atto formale in funzione della protezione della quale il trovato è meritevole; sotto questo profilo il controllo dell'autorità giudiziaria su tale qualificazione non è diverso da quello sui requisiti di validità ed anzi ne costituisce un aspetto, dato che, di solito, l'accertamento della mancanza dei requisiti per una valida brevettazione costituisce accertamento dei requisiti necessari e sufficienti per la validità del brevetto con contenuto diverso. La conversione da uno ad altro tipo di brevetto consente a posteriori di adeguare le qualificazioni dell'atto concessivo della protezione alla natura del trovato ed alla qualità dell'apporto inventivo.

Con l'articolo 8 si equipara, ai fini della trasformazione in domanda di brevetto nazionale per invenzione, anche la ipotesi del brevetto europeo revocato oltre ai casi di rigetto o di ritiro della domanda di brevetto europeo: a tale scopo si provvede a modificare l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32.

L'articolo 9, stante l'esigenza di eliminare l'inconveniente dell'incerta validità del brevetto derivante dai dubbi sulla qualificazione del trovato che ne forma l'oggetto, prevede che l'Ufficio centrale dei brevetti inviti l'interessato a modificare la domanda, fermi gli effetti di questa quanto all'anteriorità, nel caso in cui l'oggetto effettivo di essa sia un'invenzione in luogo di un modello di utilità o viceversa, ovvero a limitare tale oggetto quando la domanda riguardi sia un modello, sia un'invenzione.

L'articolo 10 detta disposizioni per estendere ai brevetti nazionali le più ampie regole previste nell'Accordo in materia di deposito multiplo dei modelli.

Gli articoli da 11 a 16 dispongono adeguamenti di dettaglio della normativa interna al fine di equiparare i brevetti nazionali alla disciplina — per alcuni versi più vantaggiosa — dell'Accordo in materia di segreto sui contenuti della domanda, rivendicazione di priorità, opponibilità della divulgazione e ritiro.

L'articolo 17 detta disposizioni per il potenziamento funzionale della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi, che ha natura e funzioni giurisdizionali: a tale scopo si prevede, mediante l'aggiunta di un comma quarto all'articolo 71 del regio decreto n. 1127 del 1939, che gli adeguamenti del compenso per i membri della Commissione siano disposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

A tale scopo giova precisare che la Commissione di che trattasi, composta di magistrati di elevata qualifica e di professori universitari, conosce di giudizi tra l'Amministrazione ed i privati in materia brevettuale e pronuncia sentenze impugnabili soltanto con ricorso per Cassazione. Si è ritenuto quindi necessario di prevedere per detta Commissione apposite disposizioni procedimentali tali da consentire, in favore dei suoi membri, un ragionevole aggiornamento dei compensi, che è ormai indifferibile tenuto conto dell'attuale « carico » di lavoro dei consiglieri e del prevedibile aumento delle controversie in conseguenza dell'incentivazione dell'attività dell'ufficio centrale dei brevetti, quale promossa anche dall'allegato disegno di legge.

Con gli articoli da 18 a 22 si provvede all'adeguamento delle tasse alla maggiore durata del brevetto per modelli industriali. In mancanza del suddetto adeguamento, la tassa di concessione governativa per i brevetti di modello risulterebbe eccessivamente esigua specie in rapporto con le corrispondenti tasse dovute per mantenere in vigore i brevetti di invenzione. Basti considerare, infatti, che per un modello industriale è attualmente dovuta una tassa di lire 17.000 (pagabile anche in rate quinquennali), mentre per lo stesso periodo di durata dei brevetti d'invenzione debbono essere pagate annualità per complessive lire 316.000.

Per porre rimedio alla suddetta situazione era già stato presentato un disegno di legge che, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 luglio 1978 e passato all'esame del Senato (atto n. 1440), è poi decaduto per la fine della legislatura. Il presente disegno di legge ne riprende il contenuto con le modifiche che si sono rese necessarie a causa del tempo trascorso e per tener conto delle innovazioni normative del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338.

Nel predisporre la tabella delle nuove tasse si sono tenute presenti le attuali differenze di importo tra tasse per la concessione di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali e tasse per il mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni, rapportandole poi al maggiore periodo di durata dei brevetti per modelli. Nella predetta tabella, oltre alle tasse di concessione con il nuovo importo e alle nuove tasse per la domanda e per la concessione di licenza obbligatoria, si è ritenuto opportuno riportare, per comodità di consultazione, le

altre tasse riferentesi ai brevetti in questione, con gli importi invariati rispetto a quelli attuali. Si tratta in effetti delle tasse fissate ai punti 1, 3, 6 e 8 del numero 92 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, quale già modificata negli importi dal decreto-legge 23 ottobre 1976, n. 854, dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, e dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38. Pertanto la tabella allegata sostituisce integralmente il numero 92 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NORME DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DE L'AJA RELATIVO AL DEPOSITO INTERNAZIONALE DEI DISEGNI O MODELLI INDUSTRIALI ORNAMENTALI

Art. 1.

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli industriali ornamentali direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio centrale dei brevetti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Accordo de L'Aja del 6 novembre 1925 e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato Accordo.

2. La domanda presso l'Ufficio centrale dei brevetti può essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

3. La data di deposito della domanda è quella dell'articolo 6, comma 2, dell'Accordo.

Art. 2.

La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo e del relativo Regolamento di esecuzione, oltre che delle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.

Art. 3.

L'Ufficio centrale dei brevetti, anche quando venga rivendicata priorità ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo, trasmette all'Ufficio internazionale la domanda internazionale entro sessanta giorni dal ricevimento, previa verifica della regolarità formale.

Art. 4.

1. Il richiedente è tenuto al pagamento delle tasse previste nell'apposita tabella alle-

gata al Regolamento di esecuzione dell'Accordo.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere determinati i termini e le modalità per il versamento delle tasse di cui al precedente comma 1, conformemente all'Accordo ed al Regolamento di esecuzione, oltre che alle disposizioni delle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale.

Art. 5.

1. La domanda internazionale nella quale l'Italia sia stata designata ai fini della protezione equivale ad una domanda nazionale e ne produce gli stessi effetti con decorrenza dalla data di deposito di cui all'articolo 6, comma 2, dell'Accordo nei limiti di cui al successivo articolo 7, comma 1, lettera *b*), dell'Accordo.

2. La rinuncia ad una parte dei disegni o modelli compresi in un deposito multiplo, di cui all'articolo 13 dell'Accordo, produce gli effetti della limitazione di cui all'articolo 59-*quater* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.

TITOLO II

REVISIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE CONCERNENTE LA LICENZA OBBLIGATORIA SUI MODELLI DI UTILITA', LA CONVERSIONE DEL BREVETTO NULLO E L'ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI A QUELLA DELL'ACCORDO DE L'AJA

Art. 6.

L'articolo 13, primo comma, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« Sono estese ai brevetti per modelli di utilità le disposizioni di cui agli ar-

ticoli da 54 a 54-*sexies* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, e 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, che disciplinano la concessione di licenze obbligatorie in materia di brevetti per invenzioni industriali ».

Art. 7.

1. Nell'articolo 59 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo.

Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggiore durata ».

2. Nell'articolo 66 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto il seguente numero:

« 11) le sentenze di cui all'articolo 59, terzo comma, e le relative domande giudiziali ».

Art. 8.

Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, dopo le parole: « considerata ritirata » sono inserite le seguenti: « o del brevetto europeo revocato ».

Art. 9.

1. All'articolo 4 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, sono aggiunti, in fine, i seguenti due commi:

« Se la domanda ha per oggetto un modello anzichè un'invenzione o viceversa, l'Ufficio centrale dei brevetti invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa la quale, tuttavia, ha effetto dalla data di presentazione originaria.

Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un'invenzione o viceversa, è applicabile l'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ».

2. All'articolo 5, secondo comma, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonchè le disposizioni di cui all'articolo 27-*ter* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ».

Art. 10.

1. L'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. — Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cento modelli e disegni, purchè destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni o modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.

Salvo il disposto del precedente comma e dell'articolo 8, non è ammessa la domanda concernente più brevetti ovvero concernente un solo brevetto per più modelli. Se la domanda non è ammissibile, l'Ufficio centrale dei brevetti invita l'interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, a limitare la domanda alla parte ammissibile.

Il brevetto concernente più modelli o disegni ai sensi del presente articolo può essere limitato su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 59-*quater* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ».

2. Nell'articolo 8 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1141, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresca l'utilità, è applicabile l'articolo 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ».

3. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo 3, nonchè gli articoli 102, 103 e 104 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354. Nell'articolo 9 dello stesso regio decreto le parole: « per un tutto o una serie omogenea » sono sostituite dalle parole: « per un deposito multiplo ».

Art. 11.

L'articolo 10 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, è sostituito dal seguente:

« Art. 10. — L'Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda di modello di utilità con la descrizione e gli eventuali disegni o campioni, conformemente al disposto dell'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.

L'Ufficio centrale dei brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda di modello o disegno ornamentale con le riproduzioni o i campioni e le eventuali descrizioni dopo il deposito, purchè il richiedente non ne abbia escluso nella domanda l'accessibilità per un periodo che non può essere superiore ai dodici mesi dalla data di deposito o da quella di priorità.

Nei casi di cui ai precedenti commi l'Ufficio centrale dei brevetti omette la pubblicazione a stampa di cui all'articolo 38, secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni ».

Art. 12.

Nell'articolo 12 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, le parole: « un mese » sono sostituire dalle parole: « due mesi ».

Art. 13.

Nell'articolo 13 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è aggiunto il seguente terzo comma:

« La lettera d'incarico deve essere presentata entro due mesi dal deposito della domanda ».

Art. 14.

L'articolo 18 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è sostituito dal seguente:

« Art. 18. — Con una sola domanda per deposito multiplo ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, può essere rivendicata la priorità di più depositi esteri ».

Art. 15.

Dopo l'articolo 18 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, è inserito il seguente:

« Art. 18-*bis*. — Per i modelli o disegni industriali ornamentali la divulgazione non è opponibile ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, anche se è avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute diverse da quelle di cui alla Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928, purchè tenute nel territorio dello Stato o di Stato estero che accordi reciprocità di trattamento ».

Art. 16.

Nell'articolo 90, primo comma, del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354, le parole: « a partire dai termini stabiliti dall'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 » sono sostituite dalle seguenti: « osservate le disposizioni dell'articolo 10, secon-

do comma, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni ».

Art. 17.

1. All'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I compensi per i componenti ed il segretario della Commissione di cui al precedente primo comma sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro ».

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di lire ottanta milioni per l'anno 1986.

3. All'onere derivante dalla disposizione del comma 2 si provvede con le disponibilità esistenti sul Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91, che si intende corrispondentemente ridotta. La somma di cui al comma 2 viene versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al competente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

TITOLO III

ADEGUAMENTO DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA ALLA MAGGIORE DURATA DEI BREVETTI PER MODELLI E REGOLARIZZAZIONE IN CASO DI CONVERSIONE

Art. 18.

La tabella allegata alla presente legge sostituisce il numero 92 della tabella annessa

al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

Art. 19.

1. Per le domande e per i brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali depositati prima della data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1977, n. 265, per i quali l'originario periodo di validità di quattro anni non era già scaduto alla data predetta, la tassa di concessione del brevetto versata per detto periodo di quattro anni vale quale pagamento per il periodo fino a quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. L'ulteriore durata è condizionata al pagamento della tassa per il secondo quinquennio entro i quattro mesi di cui al comma 1 ovvero, se questo termine sia già decorso, della tassa per il terzo quinquennio.

3. Dopo la scadenza dei termini suddetti il pagamento può effettuarsi nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

Art. 20.

1. Per le domande di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali, la tassa di concessione del brevetto versata prima della data di entrata in vigore della presente legge deve essere integrata mediante il pagamento di un importo corrispondente alla differenza fra la tassa di concessione versata e quella stabilita nella tabella di cui al presente articolo 18.

2. Detto pagamento deve effettuarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; trascorso questo termine il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

Art. 21.

1. In caso di conversione del brevetto in seguito a sentenza passata in giudicato, il titolare è tenuto ad integrare le tasse mediante il pagamento dell'importo corrispondente alla differenza fra quelle versate e quelle stabilite per il brevetto che risulta dalla conversione.

2. L'integrazione deve avvenire entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione ed è ammessa nei sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa prevista al numero 92, punto 12, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. La conversione del brevetto non dà diritto a rimborso di tasse.

Art. 22.

Trascorsi inutilmente i termini per effettuare i pagamenti previsti ai precedenti articoli 19, 20 e 21, la domanda di brevetto è considerata ritirata a decorrere dall'ultimo giorno utile per il pagamento della tassa senza la soprattassa.

TABELLA

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE DI BREVETTO PER MODELLI DI UTILITÀ E DI BREVETTO PER MODELLI E DISEGNI ORNAMENTALI

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	AMMONTARE DELLA TASSA	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
92	A) *Brevetto per modelli di utilità*			
	1) per domanda di brevetto	21.000	ordinario	Con una sola domanda può essere chiesto il brevetto per non più di cento modelli o disegni, purchè destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni (articolo 6 del regio decreto del 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modifiche).
	2) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	492.000	ordinario	
	3) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:			
	a) rata per il primo quinquennio	246.000	ordinario	
	b) rata per il secondo quinquennio	345.000	ordinario	Il brevetto per modelli di utilità ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda (articolo 9 del regio decreto sopracitato). La tassa di concessione può essere pagata o in un'unica soluzione o in rate quinquennali (articolo 12 del regio decreto sopracitato).
	4) per la domanda di licenza obbligatoria	239.000	ordinario	
	5) per la concessione della licenza	792.000	ordinario	
	B) *Brevetto per modelli e disegni ornamentali*			
	6) per la domanda di brevetto	21.000	ordinario	
	7) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione	492.000	ordinario	Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità ai sensi dell'articolo 2 del decreto sopracitato, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e per disegni ornamentali, quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto.
	8) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:			
	a) rata per il I quinquennio	165.000	ordinario	
	b) rata per il II quinquennio	224.000	ordinario	
	c) rata per il III quinquennio	328.000	ordinario	
	9) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	983.000	ordinario	Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisce nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce la utilità, è applicabile l'articolo 29 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127 (articolo 8 del decreto succitato).
	10) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:			
	a) rata per il I quinquennio	328.000	ordinario	
	b) rata per il II quinquennio	435.000	ordinario	In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di concessione del brevetto, le rate successive a quella dovuta all'atto del deposito della domanda di brevetto per il primo quinquennio devono essere versate entro il mese in cui ha termine il precedente quinquennio. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al punto 12). Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente numero 90.
	c) rata per il III quinquennio	656.000	ordinario	
	C) *Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali*			
	11) per la lettera d'incarico	15.000	ordinario	
	12) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)	41.000	ordinario	
	13) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	41.000	ordinario	